Ministero
dell' Economia e delle Finanze
Direzione VII
Ufficio I

Spett.le
Equitalia Giustizia S.p.A.
Viale di Tor Marancia n. 4
ROMA

e, p.c. Al Ministero della giustizia
Gabinetto del Ministro
Via Arenula n. 70
ROMA

Oggetto: Equitalia Giustizia S.p.A. - Articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento.

Si fa riferimento alla nota n. 2018-EQUIGIU-111759 del 2 agosto 2018, concernente l'oggetto, con cui codesta società ha rappresentato l'esigenza di una generale rivisitazione della metodologia individuata da questo Ministero con propria direttiva e comunicata con nota n. 92567 del 10 novembre 2017, per dare concreta attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, in forza del quale *"le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera"*.

Siglato da: Andrea Cristofari

Nella prospettiva di guidare l'azione di recupero di efficienza e contenimento dei costi di funzionamento delle società direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, questa Direzione ha, con la direttiva in premessa, ritenuto di ricondurre ogni valutazione attinente alla fissazione degli obiettivi richiamati dalla predetta normativa nell'ambito di un processo da declinare nell'evoluzione, nel corso del tempo, di un parametro connesso al contenimento della dinamica dell'incidenza dei costi operativi sul valore della produzione.

Ciò posto, si prende atto delle ragioni addotte da codesta società in ordine alle criticità connesse all'applicazione della metodologia originariamente elaborata da questo Ministero, indotte dai profili inerenti alle modalità di remunerazione delle attività istituzionalmente affidate alle cure di Equitalia Giustizia S.p.A. Per quanto attiene, in particolare, ai costi sostenuti per l'esercizio delle attività concernenti sia la riscossione dei crediti di giustizia, sia la gestione del Fondo Unico di Giustizia, la remunerazione di tali oneri è individuata nelle risorse finanziarie riconosciute a garanzia di una loro integrale copertura, in forza delle convenzioni stipulate dalla società rispettivamente in data 28 dicembre 2017, con il Ministero della giustizia (Convenzione "riscossione crediti di giustizia") ed in data 4 aprile 2011, con il Ministero dell'economia e delle finanze (Convenzione "FUG").

Pertanto, ove tale impostazione fosse confermata, ogni eventuale contrazione dei costi di funzionamento, rispetto ai valori assunti nel corso degli esercizi precedenti, si tradurrebbe in una proporzionale riduzione del valore della produzione, vanificando qualsiasi utilità auspicata dal ricorso alla metodologia di cui alla nota n. 92567 del 10 novembre 2017, tesa ad acclarare l'esistenza di una effettiva e virtuosa tensione ad un obiettivo di costante efficientamento gestionale.

Ciò premesso, pur prendendo atto del notevole ritardo con cui codesta società ha provveduto a formalizzare le proprie specifiche riflessioni all'attenzione dell'azionista, si ritiene che l'obiettivo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 possa essere individuato nella diminuzione, rispetto al precedente esercizio, del totale dei costi generali di funzionamento di cui alle Voci B6) - "per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci", B7) – "per servizi", B8) – "per godimento di beni di terzi" e B14) – "oneri diversi di gestione" del Conto Economico, così come elencate all'articolo 2425 del codice civile.

In particolare, l'evoluzione, nel corso del tempo, dell'aggregato di natura contabile come sopra definito dovrà rispettare la seguente relazione:

$C_t = C_{t-1} * (1+IPC-X)$,

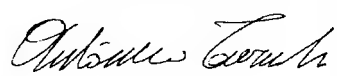
dove:

- C_t rappresenta il totale dei costi generali di funzionamento di cui alle Voci B6), B7), B8) e B14) del Conto Economico della società al tempo t;
- C_{t-1} costituisce il totale dei costi generali di funzionamento di cui alle Voci B6), B7), B8) e B14) del Conto Economico della società al tempo (t-1);
- IPC rappresenta il tasso di inflazione atteso per l'anno t, così come riportato nel Documento di Economia e Finanza;
- La variabile X identifica l'obiettivo di efficientamento di periodo, compreso tra lo 0,5% e l'1%.

Tanto si rappresenta per i successivi adempimenti di competenza da parte di codesta società.

IL DIRIGENTE GENERALE

Firmato digitalmente da:



Siglato da: Andrea Cristofari